

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08306/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8306 del 2024, proposto da
Chiara Legnaiuoli, Valeria Ludovica Croce, Anna Iorio, Carla Di Rauso, Stefania
Petrucchi, Adriana Polizzi, Maria Eugenia Fontani, Alessio Innocenti, Marzia Nieri,
rappresentati e difesi dall'avvocato Diego Vaccaro, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;

nei confronti

Teresa Bucalo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento - previa sospensione ed adozione delle più opportune misure
cautelari provvisorie ex art. 56 C.P.A.:

1. del provvedimento del Direttore Generale dell'USR della Toscana prot. n. U.

0007756 del 27-05-2024 (all. 01), con il quale si è comunicato che sono stati ammessi alle prove scritte del concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni Scolastiche Statali, bandito con DDG prot. 2788 del 18.12.2023, con riferimento alla Regione Toscana, i candidati che hanno superato le prove preselettive svolte il giorno 23.05.2024, conseguendo un punteggio minimo di 36 punti, per quella sola parte in cui non ha previsto l'ammissione dei ricorrenti alla prova scritta;

2. Dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava le modalità dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative, l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

3. Del D.M. del 13 ottobre 2022, n. 194 "prova preselettiva" (all. 02) "Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" in particolare art 6, laddove disciplina la prova preselettiva; .

4. Del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2788 del 18.12.2023 (all. 03), art. 6, con il quale il M.I.M. ha pubblicato il bando del "Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali" nella parte in cui, all'art. 6 rubricato Prova preselettiva;

5. Del provvedimento prot. n. 66122 del 09.05.2024 (all. 04) con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le istruzioni per i candidati in relazione allo svolgimento della prova preselettiva del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D. n. 2788 del 18.12.2023, nella parte lesiva per i ricorrenti;

6. Dell'avviso di convocazione candidati della suppletiva della prova preselettiva

0018179.12-07-2024 “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 - D.D. n. 2788/2023” (all. 05)

7. dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

8. del “Quadro di Riferimento” pubblicato sul Sito Istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 21.05.2024

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che i ricorrenti, che non hanno superato le prove preselettive, contestano la previsione delle prove preselettive, la previsione di un punteggio minimo, le modalità di svolgimento e chiedono l’ammissione, con riserva, alle prove scritte;

Considerato che le prove scritte non sono state ancora calendarizzate e, pertanto, non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza di cui all’art. 56 c.p.a.,

Considerato infine che la tutela cui i ricorrenti aspirano potrà essere resa con pienezza nella fase cautelare ordinaria, nel contraddittorio di tutte le parti e in sede collegiale, ove potranno essere adottate tutte le misure anche atipiche idonee a soddisfare le pretese del ricorrente ove ritenute fondate;

Ritenuto altresì che è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati inseriti nell’elenco degli ammessi agli scritti;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 settembre 2024

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2024.

**Il Presidente ff
Emiliano Raganella**

IL SEGRETARIO